



COMUNE DI POMEZIA

Città metropolitana di Roma Capitale

SETTORE POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 04/05/2020

Responsabile del Procedimento PETRUCCI SIMONA

Dirigente competente: PIZZOLI ANGELO

OGGETTO: DISCIPLINA ORARI APERTURA E CHIUSURA ATTIVITÀ COMMERCIALI - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Premesso che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:

- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 09 marzo 2020 recante "nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale";
- il DPCM 11 marzo recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto Legge n. 19 del 25/03/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 01 aprile 2020 "proroga fino al 13 aprile 2020 delle misure urgenti di contenimento del contagio" con il quale sono state prorogate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 13 aprile 2020;
- il DPCM del 10 aprile 2020 "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale si dispone l'efficacia delle misure di contenimento fino al 3 maggio 2020;

Preso atto del DPCM del 26 aprile 2020 "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2020, n. Z00037 nella quale è stata prevista la possibilità per i Comuni di adottare provvedimenti volti a programmare gli orari delle attività commerciali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza su tutto il territorio comunale di adottare provvedimenti che riducano la possibilità di creare assembramenti nei luoghi pubblici e privati, con particolare ri-

ferimento all'impatto in termini di circolazione delle persone sul territorio comunale collegato agli orari di apertura delle attività commerciali e all'esercizio servizio di asporto e consegna a domicilio di alimenti e bevande laddove consentito;

Richiamato l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale", nonché il successivo art. 54, commi 4 e 4 bis, che stabilisce "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana", "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione".

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

- Di disciplinare gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali come segue:

esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, alimentare e non alimentare indicati nell'allegato 1 del DPCM 26/04/2020 e nelle ordinanze del Presidente della Regione Lazio, dalle 07,00 alle 21,00;

che per la giornata della domenica e nei giorni festivi per tutte le attività del settore alimentare e non alimentare consentite è previsto il seguente orario: 7,30 - 13,30.

Per le attività di asporto e consegna a domicilio di alimenti e bevande, laddove consentito, negli orari di seguito indicati:

- asporto di alimenti e bevande, dalle 07,00 alle 21,30;

- consegna a domicilio di alimenti e bevande, dalle ore 06,30 alle ore 23,00;

Si precisa inoltre che le suddette attività, in base alle disposizioni del DPCM 26/04/2020 e alle raccomandazioni contenute nel Vademecum del 01/05/2020, condiviso dalla Regione Lazio, dovranno essere effettuate oltre che nel rispetto della vigente normativa sanitaria di settore, anche delle seguenti disposizioni:

- distanziamento di almeno 1 metro all'interno ed all'esterno degli esercizi;

- uso da parte degli operatori e degli utenti di guanti e mascherine;

- divieto di assembramento;

- nell'esercizio delle attività di asporto è raccomandata, al fine di evitare assembramenti, da parte degli operatori commerciali, la sollecitazione delle ordinazioni per mezzo del telefono o in modalità telematica.

- Nell'ambito dei limiti suddetti ogni esercente determina il proprio orario di apertura al pubblico.

La presente ordinanza non si applica alle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, distributori automatici e forni;

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare la citata emergenza sanitaria e alle normative di settore.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dal 05 maggio 2020 ed ha validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.

AVVERTE

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 400 (pagamento in misura ridotta del 30% entro 5 giorni € 280,00), la sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività o dell'esercizio, e la chiusura della stessa da 5 a 30 giorni.

La Polizia Locale, nonché le altre Forze di Polizia del territorio, sono incaricate dell'osservanza del suddetto provvedimento.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Da notificare a:

- Prefettura di Roma
- Polizia Locale
- Settore SAUP
- ASL Roma 6
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma
- Comando Compagnia Carabinieri di Pomezia
- Stazione Carabinieri Torvajonica
- Capitaneria di Porto Torvajonica
- Guardia di Finanza Pomezia
- Commissariato della Polizia di Stato di Ostia
- Città metropolitana di Roma Capitale
- Agenzia Regionale Protezione Civile

Pomezia

04/05/2020

Il Sindaco

ZUCCALA' ADRIANO / ArubaPEC S.p.A.